

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 270

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1994

Ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali della Sardegna. Modifica dell'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, «Statuto speciale per la Sardegna»

ONOREVOLI SENATORI. - La presente modifica dello Statuto si collega al disegno di legge nazionale sulle incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri regionali, presentata contestualmente all'attenzione delle Camere, sviluppandone coerentemente i principi.

Col comma 1 si propone di introdurre l'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di parlamentare europeo, ovviamente non prevista nel testo originario dello Statuto.

Il comma 2 stabilisce, per quanto riguarda gli amministratori locali, l'ineleggibilità generalizzata in luogo dell'incompatibilità dei soli sindaci dei comuni oltre i 10.000 abitanti.

Il medesimo comma stabilisce l'obbligo delle dimissioni dall'impiego dei dipendenti regionali eletti consiglieri, al fine di eliminare possibili conflitti di interessi.

Con il comma 3, infine, si provvede a coordinare il testo dello Statuto con le modifiche introdotte dai precedenti commi.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna», è sostituito dal seguente:

«L'Ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Parlamento europeo o di un altro Consiglio regionale.».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della citata legge costituzionale n. 3 del 1948 sono inseriti i seguenti commi:

«Non possono essere eletti consiglieri regionali i sindaci, i presidenti delle province e delle comunità montane, gli assessori comunali, provinciali e delle comunità montane.

I dipendenti dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli enti strumentali della Regione, ivi compresi gli enti pubblici economici, eletti consiglieri regionali, sono tenuti a dimettersi dall'impiego entro sette giorni dall'avvenuta proclamazione, a pena di decadenza dalla carica di consigliere regionale.».

3. Il terzo comma dell'articolo 17 della citata legge costituzionale n. 3 del 1948 è sostituito dal seguente:

«Gli altri casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato».

